



Giunta Regionale della Campania

Allegato A
(punto 4.4.1 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 134/2010

AREA 07 SETTORE 04

FASC. n.57/E

Il sottoscritto Dott. Carlo Paoella, nella qualità di dirigente del Servizio 02 (ad interim), Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, dell'Area Personale, alla stregua dell'istruttoria compiuta dal medesimo Servizio e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore:

Ex dipendente: sig. **Oranges** Giovanni, nato a Pollica (SA) il 18.10.1930, matr. n. 7957.

Oggetto della spesa: spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n. 0782296 del 29.09.2010 il Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario dell'A.G.C. Avvocatura (prat. n. 1623/1998 Avv. ra), ha inviato al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n. 6539 del Consiglio di Stato – Sez. V, depositata in data 10.09.2010 e trasmessa in copia conforme a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n. 642 a questa Amministrazione Regionale in pari data.

Successivamente, l'Avvocatura regionale con nota prot. n. 0853833 del 25.10.2010 ha ritrasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la succitata sentenza notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza dell'Avv. Antonio Palma, procuratore e difensore del sig. Giovanni Oranges, nonché ad istanza di quest'ultimo, in forma esecutiva in data 19.10.2010.

Il Giudice Amministrativo di secondo grado, nel rigettare l'appello proposto dalla Regione Campania per la riforma della sentenza del Tar Campania - Sez.3^ n. 03141/1998, che in accoglimento del ricorso n. 4312/96 ha ritenuto illegittimo il secondo provvedimento di revoca dell'incarico dirigenziale nei confronti del dott. ORANGES per difetto di motivazione per mancata indicazione delle ragioni che ne avrebbero consentito l'adozione, nonché nel ritenere improcedibile l'appello incidentale subordinato proposto dall'appellato, avverso la succitata sentenza nella parte *"in cui ha riconosciuto la persistente vigenza dell'art. 24 L. R. n. 27/1984"*, ha, tra l'altro, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio a favore della parte resistente liquidate in complessivi € 3.000,00, senza attribuzione.

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:



Giunta Regionale della Campania

Allegato A
(punto 4.4.1 del dispositivo)

- Sentenza n.6539 del Consiglio di Stato – Sez.V, depositata in data 10.09.2010, con relata di notifica.

TOTALE DEBITO € **4.212,00**

- Spese di giudizio in favore del sig. **Oranges** Giovanni, matr.n.7957 € 4.212,00

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n.0782296 del 29.09.2010 del Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n.6539 del Consiglio di Stato – Sez.V, depositata in data 10.09.2010;
- nota prot.n.0853833 del 25.10.210 del Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario dell'A.G.C. Avvocatura;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 13 / 12 /2010

Il Dirigente di Servizio
Dr. C. Padella

Il Dirigente del Settore
Stato Giuridico ed Inquadramento
Dr.ssa A. Buccini



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento

Avvocatura

Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2010. 0782296 29/09/2010

Ritente: Contenzioso amministrativo e tributario

Assignatario: Stato Giuridico ed Inquadramento

Classifica: 4.



1623/1998

Giudizio innanzi al Consiglio di Stato
promosso da **Regione Campania**
C / Oranges Giovanni
Esecuzione giudicato

e p.c. All'Avv. S. Colosimo
SEDE

Al Settore Stato Giuridico ed
Inquadramento (07 - 04)
Via S. Lucia n° 81
80132 NAPOLI

Si trasmette, per l'esecuzione, anche relativamente alle spese di giudizio,
copia della sentenza del Consiglio di Stato Sez V n° 6539/10 del 10/09/2010,
inerente al giudizio in oggetto.

IL COORDINATORE DELL'AREA

- Avv. Maria d'Elia -

CA

Solt. P. Bella
Solt. Botta
Solt. Ciccone
Solt. De Felice

30.9.2010

CA
1623/98



Avv. C. Pelumbo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

SEZIONE V

Avvocato Difensore:

Colosimo Salvatore

Presso:

Regione Campania Ufficio Di Rappresentanza
Via Poli, 29 00187 Roma

Avviso di Pubblicazione di Decisione

(art. 55 della L. 27/04/1982 n. 186)

Si comunica che la Decisione sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 10/09/2010 col n. 6539/2010 ed esito: **Respinge**.

Numero Registro Generale: 1919/1999

Numero Protocollo Sezione :

Parti

Regione Campania

Contro:

Parti

Oranges Giovanni, ed altri

Avvocati

Colosimo Salvatore

Avvocati

Palma Antonio

Roma, li' 10/09/2010

L'Operatore Amministrativo

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2010 0759125 21/09/2010
Mittente CONSIGLIO DI STATO 5

Assogestaria Contenzioso amministrativo e tributario



CA
1623/98
Am Celos

Am C. P. R. R. R.



Consiglio di Stato

Ufficio Affari Giurisdizionali Sezione Quinta

20 SET 2010
15233 Am

Alleg. REG. CAMPANIA

**Oggetto: trasmissione copia della decisione n. 6537 e 6535/10 + 6538/10 + 6539/10
appello n. da 2416 a 2420/98 - 1918-1919/98 e 3241/10
resa sul ricorso in + 6545/10**

A norma dell'art. 87 del regolamento di procedura del Consiglio di Stato il sottoscritto si pregia di trasmettere a codesta Amministrazione copia decisione di cui in oggetto.

Roma, 17 SET 2010

Si prega di accusare ricevuta, anche per via fax al numero 06/68272300

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2010. 0761846 22/09/2010

Mittente: CONSIGLIO DI STATO

Assessorato Contenzioso amministrativo e tributario



p. Il Segretario

[Signature]



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 1919 del 1999, proposto da:
Regione Campania, in persona del Presidente p. t. G.R., rappresentato
e difeso dall'avv. Salvatore Colosimo, con domicilio eletto presso
Ufficio Di Rappresentanza Regione Campania in Roma, via Poli,29;

contro

Oranges Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Palma,
con domicilio eletto presso Antonio Palma in Roma, via E. Traiano,
l'Aceto Schettini;

nei confronti di

Antonelli Angelo, non costituito;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI SEZIONE III n.
03141/1998, resa tra le parti, concernente CONFERIMENTO
IN CARICO D'UFFICIALE.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Oranges Giovanni, che ha proposto appello incidentale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2010 il Cons. Aniello Cerreto e uditi per le parti gli avvocati Panariello, per delega dell'Avv. Colosimo, e Quinto, per delega dell'Avv. Palma;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR Campania ha riunito i due ricorsi (n. 10242/95 e 4312/96) proposti dal dott. Oranges avverso due successivi provvedimenti regionali di nomina del dott. Antonelli a coordinatore di Area, con revoca prima implicita e poi esplicita del medesimo incarico nei confronti del ricorrente; ha dichiarato improcedibile il primo ricorso ed ha accolto il secondo.

In particolare, il Giudice di primo grado, considerato che nell'ambito regionale la funzione di Direzione di Area era conferita a tempo determinato per un periodo non superiore a cinque anni ed era revocabile e rinnovabile e che il relativo incarico rientrava tra gli ordinari incarichi propri della funzione dirigenziale, ha ritenuto illegittimo il secondo provvedimento di revoca dell'incarico nei confronti del dott. Oranges per difetto di motivazione per mancata indicazione delle ragioni che ne avrebbero consentito l'adozione, escludendosi che l'atto potesse considerarsi motivato con riferimento

all'asserita maggiore fiducia riposta dal vertice politico istituzionale su altro dirigente.

2. Avverso detta sentenza ha proposto appello la regione Campania, deducendo quanto segue:

-il TAR ha ritenuto infondata la censura con la quale il ricorrente contestava la persistente vigenza dell'art.24 L.R. n.27/1984 , per cui non poteva poi esaminare le ulteriori censure che facevano riferimento ad un contesto normativo diverso da quello ipotizzato dall'interessato;

-contrariamente a quanto ritenuto dal Tar, l'incarico di coordinatore di Area, per le funzioni ad esso affidate "intuitu personae", rientrava negli atti di alta amministrazione e perciò era caratterizzato da un giudizio di scelta di tipo personale per la maggiore aderenza all'indirizzo politico regionale, per cui il provvedimento di revoca impugnato doveva considerarsi sufficientemente motivato con riferimento alla natura fiduciaria dell'incarico in questione.

3. Costituitosi in giudizio il dott. Oranges ha chiesto il rigetto dell'appello, proponendo appello incidentale avverso la sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto la persistente vigenza dell'art.24 L.R. n.27/1984.

Con memoria conclusiva, l'interessato ha fatto presente che nel frattempo era stato collocato a riposo per limiti età con decorrenza 1º.11.1997 ed ha ulteriormente illustrato le ragioni di infondatezza dell'appello, insistendo in via subordinata sull'appello incidentale.

All'udienza dell'8 giugno 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4.1. L'appello della Regione è infondato.

4.1.1. Il TAR ha sostanzialmente accolto la censura di difetto di motivazione, che era stata specificamente dedotta dall'interessato nel ricorso originario.

Per cui a prescindere dalla specifica normativa applicabile alla controversia, il TAR non è andato ultra petita essendosi limitato ad accertare la presenza o meno di una sufficiente motivazione nel provvedimento impugnato.

4.2. Nel merito occorre confermare la conclusione cui è pervenuto il Giudice di primo grado.

In generale è da richiamare l'indirizzo espresso recentemente dalla Corte costituzionale nell'esaminare la legittimità costituzionale di atti legislativi statali o regionali che prevedevano l'immediata cessazione anticipata di un incarico in corso in assenza di una accertata responsabilità dirigenziale (V. le sentenze 20 maggio 2008 n. 161 e 5 marzo 2010 n. 81 e precedenti ivi indicati).

E' stato correttamente osservato in detti precedenti che una tale cessazione impedisce che l'attività del dirigente possa espletarsi in conformità ad un nuovo modello di azione della pubblica amministrazione, disegnato dalle recenti leggi di riforma della pubblica amministrazione, che misura l'osservanza del canone dell'efficacia e dell'efficienza «alla luce dei risultati che il dirigente deve perseguire, nel rispetto degli indirizzi posti dal vertice politico, avendo a disposizione un periodo di tempo adeguato, modulato in ragione della peculiarità della singola posizione dirigenziale e del contesto complessivo in cui la stessa è inserita».

Per cui è necessario garantire «la presenza di un momento procedimentale di confronto dialettico tra le parti, nell'ambito del quale, da un lato, l'amministrazione esterni le ragioni - connesse alle pregresse modalità di svolgimento del rapporto anche in relazione agli obiettivi programmati dalla nuova compagine governativa - per le quali ritenga di non consentirne la prosecuzione sino alla scadenza prevista; dall'altro, al dirigente sia assicurata la possibilità di far valere il diritto di difesa, prospettando i risultati delle proprie prestazioni e delle competenze organizzative esercitate per il raggiungimento degli obiettivi posti dall'organo politico e individuati, appunto, nel contratto a suo tempo stipulato» (sentenza Corte cost. n. 103 del 2007).

L'esistenza di una preventiva fase valutativa risulta «essenziale anche per assicurare, specie dopo l'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), il rispetto dei principi del giusto procedimento, all'esito del quale dovrà essere adottato un atto motivato che, a prescindere dalla sua natura giuridica, di diritto pubblico o di diritto privato, consenta comunque un controllo giurisdizionale. Ciò anche al fine di garantire - attraverso la esternazione delle ragioni che stanno alla base della determinazione assunta dall'organo politico - scelte trasparenti e verificabili, in grado di consentire la prosecuzione dell'attività gestoria in ossequio al precetto costituzionale della imparzialità dell'azione amministrativa».

4.3. Né il conferimento di un incarico di coordinatore di Area nell'ambito della legislazione regionale della Campania all'epoca vigente si sottrae ai principi sopra esposti.

È pur vero che l'incarico di Coordinatore di Area è a tempo determinato (non superiore a cinque anni) ed è revocabile e rinnovabile ed è attribuito a dirigenti appartenenti alla seconda qualifica dirigenziale (art. 25 L.R. n.27/1984). Ma tale Coordinatore è scelto dalla Giunta regionale su proposta del Presidente o dell'Assessore e nominato con delibera di Giunta. "in relazione a specifiche professionalità di seconda qualifica funzionale dirigenziale (art. 3 L. R. n.11/1991) e non "intuitu personae" come invece ritenuto dalla Regione appellante.

Irrilevante poi è la circostanza che si tratti di incarico temporaneo e revocabile in quanto il Coordinatore di Area è responsabile dell'espletamento delle funzioni a lui attribuite, nonché del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione delle strutture dell'area e delle attività a cui è preposto (art.12 L.R. n.11/1991), per cui la revoca dell'incarico non può che avvenire sulla base di carenze riscontrate nei compiti affidatogli e non per l'asserita maggiore fiducia riposta dal vertice politico istituzionale su altro dirigente.

5.Per quanto considerato l'appello della Regione deve essere respinto, con conseguente improcedibilità dell'appello incidentale subordinato proposto dall'interessato

Le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico dell'Amministrazione Regionale e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Respinge l'appello della Regione e dichiara improcedibile l'appello incidentale dell'interessato.

Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio a

favore della parte resistente che vengono liquidate complessivamente in euro 3.000,00 (tremila,00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2010 con l'intervento dei Signori:

Stefano Baccarini, Presidente

Cesare Lamberti, Consigliere

Marco Lipari, Consigliere

Aniello Cerreto, Consigliere, Estensore

Roberto Chieppa, Consigliere

L'ESTENSORE

Aniello Cerreto

IL PRESIDENTE

Stefano Baccarini

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETARIA

Il 10.11.2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

Roberto Chieppa

13-Set-2010.....
 Il Dirigente della Sezione



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento

Avvocatura

Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario

RACCOMANDA A INFO

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2010. 0853833 25/10/2010
Rilasciata Contenzioso Amministrativo e Tributario

A. Segretario Stato Giuridico ed Inquadramento

Classifica 7



1623/1998

Al Settore Stato Giuridico ed
Inquadramento (07 - 04)
Via S. Lucia n° 81
80132 NAPOLI

Giudizio innanzi al Consiglio di Stato
promosso da **Regione Campania**
C / Oranges Giovanni
Esecuzione giudicato Sent. n° 6539/10

Di seguito e con riferimento alla nota prot. n° 782296 del 29/09/2010 di pari
oggetto, si comunica che la sentenza del Consiglio di Stato n° 6539/10, ivi
trasmessa per l'esecuzione e munita di formula esecutiva acquisita l'11/10/10, è
stata notificata alla Regione Campania in data 19/10/2010.

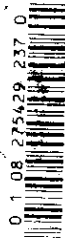
IL COORDINATORE DELL'AREA
- Avv. Maria d'Elia -

CP

dot. Rucelle
dot. Corone
dot. De Felice
R. Rucelle
26/10/10
A3

MARCA DA BOLLO
€10,52
DIRETTORIO

00018550 000006310 40429001
80014452 11/10/2010 18:45:22
0001-00010 54480025662321
IDENTIFICATIVO : 010827542370



CA
1623/98



N. 6539/10 REG.DEC.
N. 01919/1999 REG.RIC.

400 p. 6543 2010
del 24/10/10

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 1919 del 1999, proposto da:
Regione Campania, in persona del Presidente p. t. G.R., rappresentato
e difeso dall'avv. Salvatore Colosimo, con domicilio eletto presso
Ufficio Di Rappresentanza Regione Campania in Roma, via Poli, 29;

contro

Oranges Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Palma,
con domicilio eletto presso Antonio Palma in Roma, via F. Traiano,
1/A c/o Schettini;

nei confronti di

Antonelli Angelo, non costituito;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI SEZIONE III n.
03141/1998, resa tra le parti, concernente CONFERIMENTO
INCARICO DI GENZIALE.

campania

P.Q.M.

Respinge l'appello della Regione e dichiara improcedibile l'appello
incidentale dell'interessato.

Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio a

favore della parte resistente che vengono liquidate complessivamente in euro 3.000,00 (tremila,00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2010 con l'intervento dei Signori:

Stefano Baccarini, Presidente

Cesare Lamberti, Consigliere

Marco Lipari, Consigliere

Aniello Cerreto, Consigliere, Estensore

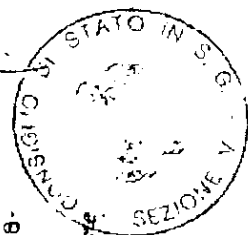
Roberto Chicappa, Consigliere

L'ESTENSORE

Aniello Cerreto

IL PRESIDENTE

Stefano Baccarini



Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10 SET. 2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

Roberto Chicappa

Adi 10 SET. 2010
alla presente è stata trasmessa al
Reg. Campania - Tar. Campania (NA)
a norma dell'art. 81 del Regolamento di procedura 17 agosto 1907, n. 642.

Il Segretario della Sezione
[Signature]

RELATA DI NOTIFICA

Addì _____ io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Napoli, ad istanza del Prof. Avv. Antonio Palma, procuratore e difensore del Sig. Giovanni Oranges, nonché ad istanza di quest'ultimo, ho notificato e consegnato copia esecutiva della suestesa **sentenza n. 6539/2010 depositata in data 10.09.2010 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione V**, per la legale scienza e con ogni effetto e conseguenza di legge, a:

- 1) **Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della G.R. elettivamente domiciliato per la carica in Napoli – 80132, alla Via Santa Lucia n. 81.**

UFFICIO UNICO NOTIFICHE
Corte di Appello di Napoli
19 OTT 2010
Sintora Amante

UFFICIO UNICO NOTIFICHE
Corte di Appello di Napoli

Sentenza Consiglio di Stato Sez.V.
Numero 6539/2010
Ex dipendente sig.Oranges Giovanni

Diritti e onorari			3.000,00
spese generali	12,50%	3.000,00	<u>375,00</u>
			3.375,00
CPA	4%	3.375,00	<u>135,00</u>
			3.510,00
IVA	20%	3.510,00	702,00
TOTALE FATTURA			4.212,00
 NETTO A PAGARE			4.212,00